

Il testo previgente disponeva: «LIMITI AL PRELEVAMENTO NEI RIGUARDI DEI TERZI. – Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che dalla comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui».

## Sezione VI

### Dell'impresa familiare

[Cost. 1, 3, 29, 35, 36, 37] (1).

(1) Sezione e articolo **aggiunti** dall'art. 89, l. 19 maggio 1975, n. 151.

#### 230 bis. IMPRESA FAMILIARE.

[(36) 2251+1141<sup>1</sup>) ⇒ : 320<sup>1</sup> = 2257<sup>1</sup>, 320<sup>II</sup> = 2258<sup>1</sup>; 38, 2267 / 2082 (230 bis, comma 3); 2088<sup>1</sup>].

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [2094, 2222, 2251 ss., 2549, 2554], il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia [2240] o nell'impresa familiare [1032<sup>1</sup>: 1321 / 1141<sup>1</sup> (230 bis<sup>1</sup>)] ha diritto al mantenimento [ $< 438^1 (1467^1)$ ] secondo la condizione patrimoniale della famiglia [≠ 156<sup>1</sup>] e partecipa agli utili [≈ 2433, comma 1 (≠ 2262)] dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essa nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato [Cost. 36]. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria [1350, 1572, 2125, 2564, 2602] agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa [414, 456, 1470, r.d. 267/42] sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire [ $> 414, 415, 394; < 397$ ] sono rappresentati [ | 394, comma 2] nel voto da chi esercita la responsabilità genitoriale (2) su di essi [316, 343] [320, comma 3, 374, 375?  $>: 320^{II} / <: \neq 2351 (\approx 2389^1)$ ].

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo [Cost. 37].

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge [ $> 117\text{ss.}, 128, 150; < 1, l. 898/70$ ], i parenti [2, comma 2;  $> 250, 291$ ] entro il terzo grado, gli affini entro il

secondo [76 ss.]; per impresa familiare [ $< 2229$ ] quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione [230 bis<sup>II</sup> - <sup>III</sup> - <sup>IV</sup>] di cui al primo comma è intrasferibile [ $< 2910, 2912$ ], salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente [ $> 230 \text{ bis}^1$ ] col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa [ $> 456, 2118, 2286$ ], della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria [713 ss.] o di trasferimento dell'azienda [587, 769, 1470, 1552, 2247, 1965 / 1470] [ $> 732^{II}$ ] i partecipi di cui al primo comma [230 bis<sup>V</sup>: + 732<sup>III</sup>] hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione di cui all'articolo 732 [ $> 230 \text{ bis}^VI; < 230 \text{ bis}^V$ ].

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme (1).

[177 lett. d, 177, comma 2, 178, 2554, comma 1 (≠ 1173<sup>1</sup>, 230 bis, comma 1, Cost. 29)].

(1) Per l'**impresa familiare coltivatrice**, vedi art. 48, l. 3 maggio 1982, n. 203.

(2) Le parole «responsabilità genitoriale» sono state sostituite alla parola «potestà» dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).

#### 230 ter. DIRITTI DEL CONVIVENTE (1).

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

(1) Articolo così **inserito** dall'art. 1, comma 46, l. 20 maggio 2016, n. 76.

## TITOLO VII

### Dello stato di figlio (1) (2).

(1) *Rubrica così sostituita dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Il testo previgente era: «Della filiazione».*

(2) *Per la disciplina di diritto internazionale privato, vedi art. 33, l. 31 maggio 1995, n. 218.*

## CAPO I

### Della Presunzione di paternità (1).

(1) *Rubrica così sostituita dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Il testo previgente era: «Della filiazione legittima». Seguiva la Sezione I, rubricata «Dello stato di figlio legittimo» soppressa dal medesimo art. 7.*

### 231. PATERNITÀ DEL MARITO (1).

Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio [232, 235, 243].

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).*

*Il testo previgente disponeva: «PATERNITÀ DEL MARITO. – Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio».*

### 232. PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO DURANTE IL MATRIMONIO (1).

Si presume [≠ 462, comma 2 (2729)] [2728] concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento [c.p.c. 324], dello scioglimento [149] o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (2) (3).

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale [151], o dalla omologazione di separazione <sup>1</sup>consensuale [158], ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione [c.p.c. 707, 711] o dei giudizi previsti nel comma precedente [126] (4).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 90, l. 19 maggio 1975, n. 151.*

*Il testo previgente disponeva: «PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO DURANTE IL MATRIMONIO. – Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del*

*matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dallo scioglimento o annullamento di essi».*

(2) *Per l'individuazione del momento degli effetti della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, vedi l'art. 10, comma 2, l. 1 dicembre 1970, n. 898.*

(3) *Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).*

*Il testo previgente disponeva: Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono trascorsi ancora trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio»*

(4) *Per il procedimento necessario ai fini dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, vedi l'art. 4, l. 1 dicembre 1970, n. 898.*

### [233. NASCITA DEL FIGLIO PRIMA DEI CENTOTTANTA GIORNI] (1).

(1) *Articolo dapprima sostituito dall'art. 91, l. 19 maggio 1975, n. 151 e poi abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).*

*Il testo previgente disponeva: «NASCITA DEL FIGLIO PRIMA DEI CENTOTTANTA GIORNI. – Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità».*

*Il testo originario disponeva: «NASCITA DEL FIGLIO PRIMA DEI CENTOTTANTA GIORNI. 1 – Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se il marito non ne disconosce la paternità. 2 – Il disconoscimento non può aver luogo nei casi seguenti: 1) quando il marito era consapevole della gravidanza prima del matrimonio; 2) quando risulta dall'atto di nascita che la dichiarazione fu fatta dal marito o da un suo procuratore speciale».*

### 234. NASCITA DEL FIGLIO DOPO I TRECENTO GIORNI (1).

Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale [151], o dalla omologazione di separazione consensuale [158], ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati

autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione [c.p.c. 707, 711] o dei giudizi previsti nel comma precedente [126].

In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio (2) [238, comma 1].

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 92, l. 19 maggio 1975, n. 151.*

*Il testo previgente disponeva: «NASCITA DEL FIGLIO DOPO I TRECENTO GIORNI. – La legittimità del figlio nato dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio può essere sempre contestata».*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 106, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).*

*Il testo previgente disponeva: «In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo».*

[235. DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ] (1).

(1) *Articolo dapprima così sostituito dall'art. 93, l. 19 maggio 1975, n. 151 e poi abrogato dall'art. 106, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).*

*Il testo previgente disponeva: «DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ. 1 – L'azione per il disconoscimento di paternità [244 ss.] del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti: 1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita; 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. 2 – La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. 3 – L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre».*

*Il testo originario disponeva: «DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ. – Il padre può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei seguenti casi: 1) se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o di altro fatto; 2) se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare».*

## CAPO II

### Delle prove della filiazione (1).

(1) *Capo così sostituito all'originaria «Sezione II – Delle prove della filiazione legittima» dall'art. 7, comma*

*4, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).*

### 236. ATTO DI NASCITA E POSSESSO DI STATO.

La filiazione (1) si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile [238, 241, 451] (2).

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio (3) [237, 241].

(1) *La parola «legittima» è stata soppressa dall'art. 11, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..*

(2) *In tema di revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, vedi l'art. 58, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.*

(3) *La parola «legittimo» è stata soppressa dall'art. 11, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..*

### 237. FATTI COSTITUTIVI DEL POSSESSO DI STATO.

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere [130, comma 2, 131, 236, 240, 241, 269].

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;  
che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia [238, 270] (1).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..*

*Il testo previgente disponeva: «In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere; che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto*

*in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa; che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».*

### **238. IRRECLAMABILITÀ DI UNO STATO DI FIGLIO CONTRARIO A QUELLO ATTRIBUITO DALL'ATTO DI NASCITA (1) (2).**

Salvo quanto disposto dagli artt. 128, 234, 239, 240 e 244 (3), nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio (4) e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

[...] (5).

(1) Rubrica così *sostituita* dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Il *testo previgente* era: «ATTO DI NASCITA CONFORME AL POSSESSO DI STATO».

(2) Articolo così *sostituito* dall'art. 94, l. 19 maggio 1975, n. 151.

Il *testo previgente* disponeva: «ATTO DI NASCITA CONFORME AL POSSESSO DI STATO. 1 – Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso. 2 – Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita».

(3) Le parole «234, 239, 240 e 244» sono state sostituite alle parole «233, 234, 235 e 239» dall'art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

(4) Le parole «figlio nato nel matrimonio» sono state sostituite alle parole «figlio legittimo» dall'art. 105, comma 2, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

(5) Comma *abrogato* dall'art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

Il *testo previgente* disponeva: «Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita».

### **239. RECLAMO DELLO STATO DI FIGLIO (1).**

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato [c.p. 566, 567], il figlio può reclamare uno stato diverso.

L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità.

L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.

(1) Articolo così *sostituito* dall'art. 14, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

Il *testo previgente* disponeva: «SUPPOSIZIONE DI PARTO O DI NEONATO. 1 – Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241. 2 – Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette».

### **240. CONTESTAZIONE DELLO STATO DI FIGLIO (1).**

Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'art. 239.

(1) Articolo così *sostituito* dall'art. 15, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

Il *testo previgente* disponeva: «MANCANZA DELL'ATTO DI MATRIMONIO. – La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio [130], qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato [236, 237, 238] che non sia in opposizione con l'atto di nascita [452]».

### **241. PROVA IN GIUDIZIO (1).**

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo (2).

[...] (3).

(1) Rubrica così *sostituita* dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Il *testo previgente* disponeva: «PROVA CON TESTIMONI».

(2) Comma così *sostituito* dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

*Il testo previgente disponeva: «Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni».*

(3) Comma **abrogato** dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

*Il testo previgente disponeva: «Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova».*

#### [242. PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO] (1).

(1) Articolo **abrogato** dall'art. 106, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).

*Il testo previgente disponeva: «PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO. – Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia».*

#### [243. PROVA CONTRARIA] (1).

(1) Articolo **abrogato** dall'art. 106, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).

*Il testo previgente disponeva: «PROVA CONTRARIA. – La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.».*

### CAPO III

Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio [c.p. 566 - 569; c.p.c. 70 n. 3] (1).

(1) *Capo così sostituito alla previgente «Sezione III – Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità» dall'art. 7, comma 5, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Il medesimo art. 7, commi 6 e 7, ha inoltre soppresso il seguente «Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione» e la relativa «Sezione I – Della filiazione naturale».*

#### 243 bis. DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ (1).

L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

(1) Articolo così **inserito** dall'art. 17, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).

#### 244. TERMINI DELL'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO (1).

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi [2964] dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno [2964] che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.

(1) Articolo da ultimo così **sostituito** dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

Il testo previgente, **inserito** dall'art. 95, l. 19 maggio 1975, n. 151, disponeva: «**TERMINE PER L'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO**. 1 – L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio. 2 – Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. 3 – L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento. 4 – L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore».

Il testo originario disponeva: «**TERMINE PER L'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO**. 1 – L'azione di disconoscimento, tanto nel caso dell'art. 233 quanto nel caso dell'art. 235, deve essere proposta dal marito nel termine di tre mesi che decorrono: dal giorno della nascita, quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale, se egli era lontano. 2 – In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto questa notizia».

## 245. SOSPENSIONE DEL TERMINE (1).

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente [414] ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa [2964], nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione [2941] o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.

Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un

curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

(1) Articolo da ultimo così **sostituito** dall'art. 19, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

Il testo previgente, **inserito** dall'art. 96, l. 19 maggio 1975, n. 151, disponeva: «**SOSPENSIONE DEL TERMINE**. – Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente [414], la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa [2964], nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione [2941]. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore (2).

Il testo originario disponeva: «**SOSPENSIONE DEL TERMINE**. – Se il marito si trova in istato di interdizione per infermità mentale, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa fino a che dura lo stato di interdizione».

## 246. TRASMISSIBILITÀ DELL'AZIONE (1).

Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.

(1) Articolo da ultimo così **sostituito** dall'art. 19, comma 2, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal

7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit.

Il testo previgente, inserito dall'art. 97, l. 19 maggio 1975, n. 151, disponeva: «**TRAMISSIBILITÀ DELL'AZIONE.** – Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine [244], sono ammessi ad esercitarla in sua vece: 1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo; 2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Il testo originario disponeva: «**TRAMISSIBILITÀ DELL'AZIONE.** – Se il marito muore senza avere promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine, i discendenti o gli ascendenti sono ammessi ad esercitarla ma devono proporla entro tre mesi dalla morte del marito o dalla nascita del figlio, se si tratta di un figlio postumo».

#### 247. LEGITTIMAZIONE PASSIVA (1).

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari [c.p.c. 102] nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta [414], l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso [c.p.c. 78, comma 2].

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato [390, 424], l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice [c.p.c. 78, comma 2].

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

(1) Articolo così **sostituito** dall'art. 98, l. 19 maggio 1975, n. 151.

Il testo previgente disponeva: «**LEGITTIMAZIONE PASSIVA.** 1 – L'azione è proposta contro il figlio, se è maggiore di età, e, se è minore o interdetto, in contraddittorio di un curatore nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso. Nel caso di minore emancipato o di maggiore inabilitato la azione è proposta contro il figlio assistito da un curatore parimenti nominato dal tribunale. 2 – Nel giudizio deve in tutti i casi essere chiamata la madre».

#### 248. LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI CONTESTAZIONE DELLO STATO DI FIGLIO. IMPRESCRITTIBILITÀ (1) (2).

L'azione di contestazione dello stato di figlio [231 ss.] spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse [c.p.c. 100].

L'azione è imprescrittibile [2934, comma 2] (3).

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori [c.p.c. 102].

Si applicano il sesto comma dell'art. 244 e il secondo comma dell'art. 245 (4).

(1) Rubrica così **sostituita** dall'art. 20, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Il testo previgente era «**LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ. IMPRESCRITTIBILITÀ**»

(2) Articolo così **sostituito** dall'art. 99, l. 19 maggio 1975, n. 151.

Il testo previgente disponeva: «**LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ. IMPRESCRITTIBILITÀ.** 1 – L'azione per contestare la legittimità, sia essa fondata sulla nullità del matrimonio ovvero sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato ovvero sulla nascita del figlio dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. 2 – L'azione è imprescrittibile. 3 – Nel caso in cui l'azione sia proposta contro il figlio minore o altrimenti incapace, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente. 4 – Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori».

(3) Comma così **sostituito** dall'art. 20, comma 1, lett. b) d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).

Il testo previgente disponeva: «L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse»

(4) Comma **aggiunto** dall'art. 20, comma 1, lett. c), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).

#### 249. LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI RECLAMO DELLO STATO DI FIGLIO. IMPRESCRITTIBILITÀ.

L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo [2934, comma 2].

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..*

*Il testo previgente disponeva: «RECLAMO DELLA LEGITTIMITÀ. 1 – L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi [c.p.c. 102]. 2 – L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio [2934, comma 2]».*

#### CAPO IV

##### Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio (1).

(1) *Capo così sostituito al precedente «§ 1» della Sezione I (soppressa dall'art. 7, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014)).*

**250. RICONOSCIMENTO** (1) (2). [1324<sup>2</sup>; 1360<sup>3</sup>; 2908<sup>4</sup> ⇒ < 1360<sup>1</sup> / 2909<sup>1</sup> ⇒ 1360<sup>1</sup> (1, comma 1)].

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto [ $< 386^1$ ,  $> 311^1$  (12, comma 7, 30, comma 1, d.P.R. 396/2000)], nei modi previsti dall'art. 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento [Cost. 30, comma 3]. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente (3).

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni (4) non produce effetto senza il suo assenso [1360<sup>1</sup>] [254, comma 1, 273, comma 2] (5).

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni (6) non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento [ $> 269$  (277)] (5) (7).

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al

giudice competente [att. 38, comma 2], che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante [2908]; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'art. 262 (8).

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età [284<sup>1</sup>], salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio (9).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 102, l. 19 maggio 1975, n. 151.*

*Il testo previgente disponeva: «RICONOSCIMENTO. 1 – Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente, quanto separatamente. 2 – Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non ha raggiunto i diciotto anni e dalla madre che non ha raggiunto i quattordici anni, a meno che avvenga in occasione del loro matrimonio».*

(2) *Per il regime transitorio, vedi art. 230 ss., l. cit.. Per il caso di divorzio, vedi art. 12, l. 1 dicembre 1970, n. 898.*

(3) *Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, l. 10 dicembre 2012, n. 219.*

*Il testo previgente disponeva: «Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente».*

(4) *Le parole «quattordici anni» sono state sostituite alle precedenti «sedici anni» dall'art. 1, comma 2, lett. b), l. 10 dicembre 2012, n. 219.*

(5) *Per le relative iscrizioni nei registri dello stato civile, vedi art. 28, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.*

(6) *Le parole «quattordici anni» sono state sostituite alle precedenti «sedici anni» dall'art. 1, comma 2, lett. c), l. 10 dicembre 2012, n. 219.*



(7) Per il **riconoscimento del figlio nascituro concepito**, vedi art. 44. d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

(8) Comma così **sostituito** dall'art. 1, comma 2, lett. d), l. 10 dicembre 2012, n. 219.

Il testo previgente disponeva: «Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante».

(9) Le parole «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio» sono state **aggiunte** dall'art. 1, comma 2, lett. e), l. 10 dicembre 2012, n. 219.

## 251. AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO (1).

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela [74] in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado [76], ovvero un vincolo di affinità [78] in linea retta [75], può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice [att. 38, comma 1] avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice [att. 38, comma 1] (2).

(1) Articolo così **sostituito** dall'art. 1, comma 3, l. 10 dicembre 2012, n. 219.

Il testo previgente disponeva: «1 – I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui. 2 – Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio».

Il testo in vigore prima della modifica apportata con la l. 10 dicembre 2012, n. 219 era stato **introdotto** dall'art. 103, l. 19 maggio 1975, n. 151 in luogo del testo originario che disponeva: «**RICONOSCIMENTO DI FIGLI INCESTUOSI.** – I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di

loro. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui».

(2) La parola «giudice» è stata **sostituita** alle parole «tribunale per i minorenni» dall'art. 22, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit.

## 252. AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO E SUO INSERIMENTO NELLA FAMIGLIA DEL GENITORE (1) (2).

Qualora il figlio nato fuori del matrimonio (3) di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice [att. 38, comma 2], valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio (4) nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice [att. 38, comma 2, 51, comma 1] qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore<sup>1</sup> e sia accertato il consenso dell'altro coniuge convivente e degli altri figli (5) che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi [Cost. 30, comma 3], nonché dell'altro genitore (6) che abbia effettuato il riconoscimento [317 bis, comma 2]. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi (7).

Qualora il figlio (8) sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia (9) è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio (8).

È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore (10) che abbia effettuato il riconoscimento [317 bis, comma 2].

In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento (11).

(1) Rubrica così **sostituita** dall'art. 23, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Il testo previgente disponeva: «AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NATURALE E SUO INSERIMENTO NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA»

(2) Articolo così **sostituito** dall'art. 104, l. 19 maggio 1975, n. 151.

Il testo previgente disponeva: «RICONOSCIMENTO DI FIGLI ADULTERINI. 1 – I figli adulterini possono esser riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio. 2 – Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge. 3 – Se in conseguenza del matrimonio sciolto vi sono figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi, il riconoscimento non ha effetto se non dal giorno in cui è ammesso con decreto, previo parere del consiglio di Stato. Il riconoscimento non può essere ammesso se i figli legittimi o legittimati non hanno raggiunto la maggiore età e se non sono stati sentiti. 4 – Se il genitore muore dopo la presentazione dell'istanza e prima dell'emanazione del decreto, gli effetti di questo risalgono alla data della morte. Se il riconoscimento è contenuto in un testamento, l'istanza per la concessione del decreto può essere fatta dal figlio o dal suo rappresentante legale non oltre un anno dalla pubblicazione del testamento».

(3) Le parole «nato fuori del matrimonio» sono state **sostituite** alla parola «naturali» dall'art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

(4) Le parole «nato fuori del matrimonio» sono state **sostituite** alla parola «naturali» dall'art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

(5) Le parole «convivente e degli altri figli» sono state **sostituite** alle parole «figli legittimi» dall'art. 23, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

(6) La parola «genitore» è stata **sostituita** alle parole «genitore naturale» dall'art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

(7) Periodo così **sostituito** dall'art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

(8) La parola «naturale» è stata **soppressa** dall'art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

(9) La parola «legittima» è stata **soppressa** dall'art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

(10) La parola «naturale» è stata **soppressa** dall'art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

(11) Comma **inserito** dall'art. 23, comma 1, lett. f), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

## 253. INAMMISSIBILITÀ DEL RICONOSCIMENTO (1).

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio (2) in cui la persona si trova [231 ss.].

(1) Articolo così **sostituito** dall'art. 105, l. 19 maggio 1975, n. 151.

Il testo previgente disponeva: «INAMMISSIBILITÀ DI RICONOSCIMENTO IN CONTRASTO CON LO STATO DI FIGLIO LEGITTIMO. – In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo in cui la persona si trova».

(2) Le parole «legittimo o legittimato» sono state **sopprese** dall'art. 24, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

## 254. FORMA DEL RICONOSCIMENTO (1).

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (2) è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento [1, comma 2], davanti ad un ufficiale dello stato civile (3) (4) o in un atto pubblico o in un testamento [587, comma 2], qualunque sia la forma di questo.

[...] (5).

(1) Articolo così **sostituito** dall'art. 106, l. 19 maggio 1975, n. 151.

Il testo previgente disponeva: «FORMA DEL RICONOSCIMENTO. 1 – Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento davanti a un ufficiale dello stato civile, o davanti al giudice tutelare, o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. 2 – La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata alla corte d'appello o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo».

(2) Le parole «nato fuori del matrimonio» sono state **sostituite** alla parola «naturale» dall'art. 25, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014). Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 104, d.lgs. cit..

(3) Per il **riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio dinanzi all'ufficiale dello stato civile**, vedi gli artt. 42 e 43, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.